



Comunicazione aggiornamento documentazione contrattuale

Gentile Cliente,

La informiamo che:

A. DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

In conformità al nuovo Provvedimento IVASS n. 169 del 15 Gennaio 2026 attuativo della Legge 7 dicembre 2023 n. 193, recante disposizioni in materia di diritto all'oblio oncologico, che riconosce nuovi diritti ai soggetti che abbiano concluso il trattamento attivo per patologie oncologiche entro i termini previsti dalla normativa, la documentazione contrattuale è aggiornata come segue:

- a. l'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" della polizza e la relativa avvertenza presente sul modulo di polizza/modulo di adesione sono integrate come segue: *"è fatto salvo il diritto all'oblio oncologico"*
- b. è stata introdotta una nuova sezione all'interno del DIP aggiuntivo:



Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. al seguente link: https://www.europassistance.it/contenuti-utili/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se, precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione, hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Europ Assistance Italia S.p.A. o all'Intermediario la certificazione rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la tua solvibilità. Europ Assistance Italia S.p.A. ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri a tuo carico. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.



L'aggiornamento non richiede alcun adempimento da parte Sua, salvo quanto previsto in materia di certificazione qualora ne ricorrano i presupposti.

B. ARBITRO ASSICURATIVO

Ai sensi della normativa vigente, dal 15 gennaio 2026 è operativo l'Arbitro Assicurativo (AAS), strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia di contratti assicurativi, accessibile online tramite il portale dedicato. Il Provvedimento Ivass n. 163 del 25 novembre 2025 ha modificato pertanto la documentazione contrattuale come segue:

a) è stata introdotta una nuova sezione all'interno del DIP aggiuntivo:

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA , è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via



	del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).
--	--

b) la sezione Reclami della polizza è integrata come segue:

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:



- *Arbitro Assicurativo (in vigore dal 15/01/2026): presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile;*
<<omissis>>

Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti,

Europ Assistance Italia S.p.A.

DocuSigned by:

Chiara Bosisio

65267EA46D294B6...

Chiara BOSISIO

Chief Insurance Officer

DocuSigned by:

Fabio Carsenzuola

5DD06E7BCD254C2...

Fabio CARSENZUOLA

Chief Executive Officer